



COMUNE DI MAGENTA

**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
E DELLE FASCE DI RISPETTO**
(D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003)

**NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE
REGOLAMENTO IDRAULICO**

Novembre 2009



Dott. geol. G. ATTARDO



SOMMARIO

- ART. 1. NORME GENERALI**
- ART. 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- ART. 3. CORSI D'ACQUA**
- ART. 4. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO**
- ART. 5. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO**
- ART. 6. ATTIVITÀ IN ALVEO VIETATE**
- ART. 7. ATTIVITÀ IN ALVEO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE**
- ART. 8. ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI RISPETTO**
- ART. 9. ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI RISPETTO**
- ART. 10. CORSI D'ACQUA UTILIZZATI A FINI IRRIGUI**
- ART. 11. FONTANILI ATTIVI**
- ART. 12. CANALI ARTIFICIALI UTILIZZATI A FINI IRRIGUI**
- ART. 13. VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA PER LE NUOVE OPERE**
- ART. 14. SCARICHI DI ACQUE**
- ART. 15. CORSI D'ACQUA COPERTI**
- ART. 16. RETTIFICHE DI TRACCIATO**
- ART. 17. INTERVENTI VIETATI ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE**
- COMPRESSE ALL'INTERNO DEL LIMITE "A" DEL PAI**
- ART. 18. INTERVENTI VIETATI ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE**
- COMPRESSE ALL'INTERNO DEL LIMITE "B" DEL PAI**
- ART. 19. INTERVENTI VIETATI ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE**
- COMPRESSE ALL'INTERNO DEL LIMITE "C" DEL PAI**
- ART. 20. PROCEDURE PER CONCESSIONI PER INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO**
- ART. 21. FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO**
- ART. 22. PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI**
- ART. 23. PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI NEL CASO D'INTERVENTI**
- RICADENTI NELLE AREE DI CONFINE COMUNALE**
- ART. 24. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**



ART. 25. CANONI, CAUZIONI E SPESE D'ISTRUTTORIA



ART. 1 NORME GENERALI

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme generali del presente Regolamento, fatti salvi gli specifici obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi, e modalità di intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Si potranno autorizzare deroghe adeguatamente motivate; il mancato rispetto di questi indirizzi deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto.

L'amministrazione comunale, attraverso i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

Fanno parte integrante di questo regolamento i seguenti allegati:

- Tavole nn. 1-23 "Definizione del reticolo idrico minore - Individuazione delle fasce di rispetto" scala 1/2.000;
- Relazione tecnica.

Nei procedimenti istruttori riguardanti le domande ed i progetti d'intervento sul reticolo idrico minore, l'ufficio comunale dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

- Si dovrà evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.
- Dovranno essere vietate le nuove edificazioni ed i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 metri dal ciglio di sponda, intesa come *scarpata morfologica stabile*, o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua.
- Ogni progetto d'intervento dovrà essere corredato da uno studio di compatibilità idraulica, adeguatamente redatto in funzione dell'importanza del caso, firmato da tecnico laureato abilitato.
- Non è consentita la tominatura dei corsi d'acqua (D.Lgs 152/06 art. 115), che non sia imposta da ragioni di pubblica incolumità.
- Sono consentiti tutti gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.



- Sono consentite le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano di campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimento d'alveo.

ART. 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore di competenza comunale, è costituita da quanto disposto:

- R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- R.D. n. 368/1904 “Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22.03.1900 n. 195 e della legge 07.07.1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”.
- Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238);
- D.P.R. n. 238 del 18.02.1999 “Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 05.01.1994, n. 36, in materia di risorse idriche”;
- “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il Bacino Idrografico di rilievo nazionale del fiume Po” (PAI) approvato con D.P.C.M. 24/05/2001, pubblicato su G.U. n.183 del 08/08/2001;
- D.G.R. 02.08.2001 n. 7/5983 “Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del parco Lombardo della Valle del Ticino (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e s.m.i.) rettificata dalla d.g.r. 14.09.2001, n. 6090;
- D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore”;
- D.G.R. 01.08.2003 n. 7/13950 “Modifica della D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868 - Determinazione del reticolo idrico principale”;
- D.C.R. 26.11.2003 n. 7/919 “Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, della l.r. 86/1983 e s.m.i.”;
- D.G.R. 11.02.2005 n. 7/20552 “Approvazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica ai sensi dell'art. 10, comma 5 della L.R. 7/2003”;
- D.G.R. 29.03.2006 n. 8/2244 “Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e dell'art. 55 comma 19 della l.r. 26/2003”



- D. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo unico sull’ambiente”;
- Regolamenti regionali n. 3 e 4 del 24 marzo 2006.
- D.D.G. n. 8943 del 03.08.2007 “Linee guida di polizia idraulica”.
- D.G.R. 01.08.2008 n. 8/8127 “Modifica del reticolo idrico principale determinato con la D.G.R. 7/7868”

ART. 3 CORSI D’ACQUA

Per corsi d’acqua s’intendono, ai fini dell’applicazione delle presenti norme, quelli a carattere costante a cielo aperto, a carattere stagionale a cielo aperto, interrati a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati), gli alvei dei torrenti con andamento stagionale o episodico appartenenti a:

- Reticolo minore di competenza comunale, individuato per differenza del reticolo principale, in base alla definizione del regolamento di attuazione della Legge n. 36/1994, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art.1, comma 1, del regolamento) ad esclusione di tutte “le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua” (art. 1, comma 2, del regolamento).

In particolare dovranno essere in linea generale considerati corsi d’acqua, e pertanto contemplati dalle presenti norme, tutti quelli rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- Siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti.
- Siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.
- Siano rappresentati come corsi d’acqua dalle cartografie ufficiali (I.G.M., C.T.R.).

ART. 4 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO

Il reticolo idrico del Comune di Magenta, con le relative fasce di rispetto, sul quale si applicano le attività di polizia idraulica, è rappresentato nella parte cartografica composta dalle Tavole nn. 1-23 (Definizione del reticolo minore - Individuazione delle fasce di rispetto) in scala 1/2.000, dell’intero territorio comunale.

Nei citati allegati, il reticolo è rappresentato graficamente in modo da distinguere i corsi d’acqua in funzione della loro appartenenza al *Reticolo Principale* o *Minore* e dell’Autorità a cui compete l’esercizio delle attività di polizia idraulica: Regione, Comune, Consorzio di Bonifica.



Nelle planimetrie sono inoltre individuate le diverse ampiezze delle fasce di rispetto, con una differenziazione cromatica dei tratti di pertinenza.

ART. 5

INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessate o potenzialmente interessate da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate in sito, dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Tale fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale, servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

Nei casi d'assenza degli argini e di ciglio spondale non definito, le distanze vanno prese dalla linea di massima espansione della piena avente tempo di ritorno di 100 anni.

Nei casi di tratti coperti, l'ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno delle murature perimetrali dei manufatti.

Per i corsi d'acqua, appartenenti al reticolo minore, sono istituite le seguenti fasce di rispetto:

- Fascia di rispetto arancione
È individuata nella stretta fascia di pertinenza del corso d'acqua, su entrambe le sponde, per una larghezza di 4 metri misurati dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.
- Fascia di rispetto rossa
È individuata nella stretta fascia di pertinenza del corso d'acqua, su entrambe le sponde, per una larghezza di 10 metri misurati dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.



ART. 6

ATTIVITÀ IN ALVEO VIETATE

Lungo i corsi d'acqua, i loro alvei, le sponde e le difese, sono attività vietate:

- l'esecuzione di opere che occupino o riducano le sezioni dei corsi d'acqua e delle aree d'espansione e di divagazione al fine della moderazione delle piene;
- le variazioni o le alterazioni alle opere di difesa e regimazione idraulica ed i relativi manufatti;
- le opere od i manufatti che possano alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, i loro accessori ed i manufatti;
- le piantagioni all'interno degli alvei dei corsi d'acqua;
- il danneggiamento e l'eliminazione con ogni mezzo dei ceppi degli alberi ed ogni opera anche in legno che sostengono le rive e gli argini dei corsi d'acqua;
- l'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica;
- la tombinatura dei corsi d'acqua (D.Lgs 152/06 art, 115), che non sia imposta da ragioni di pubblica incolumità.

ART. 7

ATTIVITÀ IN ALVEO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Lungo i corsi d'acqua, i loro alvei, le sponde e le difese, possono essere eseguite, solo dopo il rilascio dell'autorizzazione, le seguenti attività:

- tutti gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica ed al monitoraggio dei fenomeni;
- le opere e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante o arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche ed ambientali dei corsi d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo ed a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di



centri abitati, e in ogni caso dove non siano possibili alternative d'intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;

- le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione o lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forme;
- le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua solo nel caso venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico ed ambientale;
- le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile: pedonale e carrabile, anche a guado o in manufatto sub alveo;
- i ponti canale e le botti a sifone;
- le rampe d'accesso agli argini ed all'alveo;
- gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, teleferiche, ecc.);
- gli attraversamenti sub alveo di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.);
- la posa di tubazioni e linee di servizi entro l'alveo in posizione longitudinale, solo in caso di assoluta necessità, purché siano interrato e non venga ridotta la sezione del corso d'acqua, previo studio di compatibilità dell'intervento con riferimento alla prevedibile evoluzione morfologica dell'alveo;
- le opere per nuove derivazioni di acque pubbliche in concessione;
- lo scarico di acque meteoriche e fognarie, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti ed in quantità compatibile con la capacità del corso d'acqua e comunque entro i parametri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, come specificato nell'art. 14 delle presenti norme;
- la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115 del decreto legislativo n. 152 /2006 (*ovvero che non sia imposta da ragioni di tutela per la pubblica incolumità*), fermo restando il divieto in linea generale.

ART. 8

ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI RISPETTO

Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, sono vietate le seguenti attività:

- la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo d'impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nei casi previsti nel precedente articolo 7;



- gli scavi ed i movimenti di terra che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- il deposito anche provvisorio di materiali di qualsiasi genere, ad esclusione di quelli temporanei necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica;
- l'interclusione della fascia di rispetto;
- le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 metri dal ciglio di sponda, ad eccezione degli interventi di bioingegneria e di rinaturazione o mantenimento della vegetazione di ripa;
- le recinzioni in muratura costruite su fondazione;
- il pascolo e la permanenza del bestiame.

ART. 9

ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI RISPETTO

Nelle fasce di rispetto possono essere eseguite, solo dopo il rilascio dell'autorizzazione, le seguenti attività:

- la demolizione di fabbricati, senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, senza aumenti di superficie e volume;
- le opere ed impianti per la difesa e la regimazione idraulica;
- la posa di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili, previa verifica a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- la posa di linee aeree e relativi pali e sostegni;
- gli interventi di sistemazione ambientale e del verde;
- le recinzioni costituite da sostegni semplicemente infissi nel terreno o removibili, a distanza superiore a 4 metri dal ciglio della sponda;
- la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili tali da non pregiudicare le operazioni di manutenzione del corso d'acqua, strade in genere;
- l'installazione di cartelli pubblicitari e relativi sostegni.

ART. 10

CORSI D'ACQUA UTILIZZATI A FINI IRRIGUI

Nel caso di corsi d'acqua del reticolo idrico minore utilizzati per l'approvvigionamento e la condotta di acque per l'irrigazione, i soggetti titolari della concessione demaniale sono obbligati a rendere noti al



Comune le modalità ed i tempi d'esercizio delle loro attività, specialmente per quanto attiene all'approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni.

ART. 11

FONTANILI ATTIVI

Su tutte le emergenze naturali della falda freatica e classificati come *fontanili* sulle Tavole grafiche allegate, si applica una fascia di rispetto assoluta di 10 metri oltre all'area di tutela idrogeologica per un intorno con raggio di 200 metri misurati dalla testa del fontanile (*cf. art. 16.5.1 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale del Ticino*).

Per il *Fontanile Fagiolo* valgono inoltre le norme di tutela per i beni d'interesse naturalistico di cui all'*art. 16.4 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale del Ticino*.

ART. 12

CANALI ARTIFICIALI UTILIZZATI A FINI IRRIGUI

Nel caso di canali artificiali, realizzati per la derivazione e l'uso in concessione di acque pubbliche ed aventi rilevante importanza idraulica o ambientale e pertanto compresi nel Reticolo idrico minore di competenza comunale, valgono le norme di polizia idraulica applicabili ai corsi d'acqua del predetto reticolo, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili.

Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali potranno essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura e la copertura, solo se gli interventi e le opere da eseguire siano idraulicamente compatibili.

L'esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all'emissione dell'autorizzazione ai fini idraulici, secondo le procedure di cui alle presenti norme.

ART. 13

VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA PER LE NUOVE OPERE

Le nuove opere interferenti direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se idraulicamente compatibili.



Le opere di rilevante importanza, quali: traverse fluviali, nuove derivazioni, drizzagni, nuove arginature, ponti ed attraversamenti (gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 metri e simili, dovranno essere realizzate secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteri per la valutazione della compatibilità delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce A e B*", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

È facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 metro. In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e d'infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche emanate dall'Autorità di Bacino e dalla *Regione Lombardia*.

In ogni caso i manufatti d'attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento d'infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e d'impossibilità di diversa localizzazione, le stesse potranno essere interrato.

In ogni caso gli attraversamenti ed i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo, dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamenti per erosione del corso d'acqua.

I manufatti d'attraversamento dovranno essere dimensionati tenendo conto d'eventuali progetti o necessità d'ampliamenti futuri del corso d'acqua o del possibile aumento del carico idraulico.

I manufatti dovranno inoltre essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido dello specifico corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio d'ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti.

ART. 14



SCARICHI DI ACQUE

L'autorizzazione allo scarico di acque nei corsi d'acqua del reticolo minore è rilasciata esclusivamente ai fini idraulici, con riferimento alle quantità delle portate e dei volumi conferiti.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 152/2006, dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente ai sensi dei Regolamenti regionali 3 e 4 del 24.03.2006, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.

La materia è normata dall'art. 12 delle *Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*, che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In genere dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal *Piano di Tutela e Uso delle acque*, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica. I limiti d'accettabilità di portata di scarico fissati sono: 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree d'ampliamento e d'espansione residenziali ed industriali; 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Le domande d'autorizzazione dovranno essere accompagnate da una relazione idrologica ed idraulica a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovrà prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

ART. 15

CORSI D'ACQUA COPERTI

Per i corsi d'acqua già coperti, le fasce di rispetto individuate hanno la funzione di consentire l'ispezione e la manutenzione dei canali, e di migliorare le condizioni d'accessibilità in occasione di interventi edilizi ai fabbricati od alle opere attualmente occupanti dette fasce.

I nuovi tombinamenti, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 152/06, oltre ad essere verificati dal punto di vista idraulico e dovranno essere progettati con particolare riguardo e riferimento alle future attività di manutenzione del canale. Al progetto delle opere dovrà essere allegato il fascicolo



della manutenzione, nel quale dovranno essere specificati: le modalità d'accesso e d'esecuzione dei lavori di manutenzione e la periodicità.

ART. 16

RETTIFICHE DI TRACCIATO

In caso di variazione di tracciato, il progetto dovrà riguardare anche la nuova fascia di rispetto.

Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

ART. 17

INTERVENTI VIETATI ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE COMPRESSE ALL'INTERNO DEL LIMITE "A" DEL PAI

La tipologia degli interventi consentiti in Fascia A, sono riprese dalle *Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 15 in data 26 aprile 2001.

Per la definizione degli interventi vietati e delle attività soggette ad autorizzazione, si richiama pertanto l'art. 29 delle *Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*.

ART. 18

INTERVENTI VIETATI ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE COMPRESSE ALL'INTERNO DEL LIMITE "B" DEL PAI

Per la definizione degli interventi vietati e delle attività soggette ad autorizzazione, si richiama pertanto l'art. 30 delle *Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*.

ART. 19

INTERVENTI VIETATI ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE AREE COMPRESSE ALL'INTERNO DEL LIMITE "C" DEL PAI

Per la definizione degli interventi vietati e delle attività soggette ad autorizzazione, si richiama pertanto l'art. 31 delle *Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*.

ART. 20

PROCEDURE PER CONCESSIONI PER INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO



Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali, dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115 comma 4 del D. Lgs. 152/2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

ART. 21

FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Nelle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi di cui all'art. 27, comma 1 lett. a, b, c della L.R. 12/2005.

Potranno essere ammesse quelle modifiche edilizie atte a migliorare le condizioni idrauliche di sicurezza e di accesso e manutenzione al corso d'acqua. Nel caso di fabbricati e strutture private in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso della acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati assegnando un congruo termine per l'esecuzione. In caso d'inadempienza o di somma urgenza il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

ART. 22

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Le domande d'autorizzazione ai fini idraulici all'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili o di concessione di area demaniale, in caso ricorrano i presupposti, dovranno essere presentate al Comune in tre originali di cui uno in bollo, ed essere corredate dai documenti elencati nel seguito:

- relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato) corredata da:
 - individuazione del luogo e motivazione della domanda;
 - descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
 - assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto realizzato e per i danni causati sia durante i lavori che in seguito a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione o della concessione;
- relazione tecnica specialistica (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia) corredate da:
 - verifiche idrologiche ed idrauliche;
 - relazione geologica;
 - relazione di calcolo delle strutture;



- elaborati grafici:
 - corografia in scala 1:10.000, con l'indicazione della posizione dell'intervento;
 - estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - estratto del PRG con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
 - planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;
 - profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
 - sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
 - particolari costruttivi e strutturali, se necessario.

ART. 23

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI NEL CASO D'INTERVENTI RICADENTI NELLE AREE DI CONFINE COMUNALE

Per l'ottenimento delle concessioni nelle aree in cui l'intervento o l'opera ricada su una sponda di un corso d'acqua referente al reticolo idrico minore e con ruolo di confine comunale, il richiedente dovrà presentare l'istanza sia al Comune di appartenenza della sponda, sia al Comune confinante, che dovrà esprimere un parere di fattibilità.

Tra le Amministrazioni Comunali interessate, si dovrà procedere alla stesura di apposite convenzioni al fine di disciplinare le procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta, le modalità per la ripartizione dei canoni previsti per le opere di attraversamento, la scelta dell'Amministrazione Comunale competente per l'indizione della conferenza dei servizi.

ART. 24

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

All'atto del ricevimento della domanda, un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione. L'ufficio ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine per la nuova presentazione. Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Negli atti autorizzati o concessori, verranno stabiliti, con specifici disciplinari, che dovranno essere sottoscritti per accettazione dal richiedente: le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione.



ART. 25

CANONI, CAUZIONI E SPESE D'ISTRUTTORIA

Ogni autorizzazione o concessione riguardante corsi d'acqua pubblici è soggetta al pagamento del canone regionale di polizia idraulica calcolato dal Comune in base agli importi stabiliti nell'Allegato C della D.G.R. 01/08/2003, n.7/13950.

Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa.

Il Comune potrà richiedere il pagamento delle spese d'istruttoria della pratica.